

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo	- Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo	- Consigliere -
Dott. STILE Paolo	- Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo	- Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore e L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -

contro

M.D., C.G.R., B.C., G.M., C.C.M., N.C., S.L.,
elettivamente domiciliate in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato COTTO CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 257/05 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 07/03/05 R.G.N. 1965/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/08
dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato AGUGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

B.C. e altre sei docenti dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato (OMISSIS), adivano il Tribunale di Torino chiedendo l'accertamento, nei confronti di detto istituto scolastico e del Ministero dell'economia e delle finanze, che esse non avevano l'obbligo di recuperare le frazioni di orario relative alla riduzione delle ore di lezione da 60 a 50 minuti disposta nell'anno scolastico 2000/01 per venire incontro alle esigenze dei numerosissimi studenti provenienti dalla cintura torinese, e che, conseguentemente, erano illegittime le inerenti trattenute stipendiali. Le medesime docenti chiedevano altresì la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme trattenute. Le domande erano rigettate dal Tribunale con sentenza che era riformata dalla Corte d'appello di Torino, che le accoglieva.

Il giudice di appello, rilevato che era pacifico che la riduzione della durata delle ore di lezione era stata determinata da motivi estranei alla didattica e connessi alle esigenze degli studenti provenienti dalla cintura torinese, riteneva che senza dubbio per la risoluzione della controversia si doveva fare riferimento alle circolari ministeriali n. 243/79 e 192/80, come ritenuto anche dal giudice di primo grado.

Al riguardo in particolare osservava che, se era vero che l'art. 41 del ccnl 4.8.1995 del comparto scuola prevedeva al comma 4, che, in caso di sperimentazioni comportanti la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti dovevano completare l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con altre modalità previste dal progetto di sperimentazione, l'ARAN e le organizzazioni sindacali con l'accordo di interpretazione autentica 17.9.1997 di tale articolo avevano precisato che col medesimo le parti contraenti non avevano regolamentato la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore estranee alla didattica e avevano ritenuto che quest'ultima materia rimanesse regolata dalle circolari

ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e 192 del 3.7.1980, nonché dalle ulteriori circolari in materia, che le avevano confermate.

Sotto un altro profilo, la Corte d'appello rilevava che l'art. 48 del nuovo ccnl 26.5.1999 conteneva una norma di salvaguardia, in base alla quale "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate" dal medesimo contratto restavano in vigore in quanto compatibili.

Procedendo all'esame delle ricordate circolari, la Corte osservava che la circolare 243/79, dopo avere consentito - nei giorni della settimana nei quali l'orario di lezione era di sei ore - la riduzione dell'orario solo nella prima, nell'ultima e eccezionalmente anche nella penultima ora, disponeva che "non (era) configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione". La circolare 192/80, d'altra parte, era del seguente letterale tenore: "Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 242 (...) del 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL., valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare". Tale previsione, secondo la Corte di merito, non andava interpretata, come opinato dal giudice di primo grado, nel senso che la mancata previsione dell'esonero degli insegnanti dall'obbligo di recupero delle frazioni di orario implicava il non riconoscimento del diritto all'esonero. Infatti la circolare del 1980 doveva essere interpretata alla luce di quella del 1979, di cui integrava il contenuto: essa conteneva un'espressa conferma della circolare del 1979, compresa la parte relativa all'esclusione dell'obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Era pertanto logico ritenere che la circolare n. 192/80, nell'autorizzare la riduzione dell'orario anche in ipotesi non contemplate dalla circolare n. 243/79, avesse esteso anche alle nuove ipotesi l'esenzione all'obbligo di recupero.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Le intimato resistono con controricorso.

Diritto

Il ricorso denuncia omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi, violazione delle norme di interpretazione degli atti negoziali, con particolare riguardo all'art. 41 del ccnl 4.8.1995 del comparto scuola e all'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica 1.7.1997 del medesimo articolo, e alle circolari ministeriali 243/79 e 192/80.

Si lamenta che nell'interpretazione della circolare n. 192 del 1980 la Corte d'appello abbia ignorato le obiezioni degli odierni ricorrenti e frainteso o male interpretato i documenti prodotti, in particolare omettendo di considerare che l'osservanza dell'orario di cattedra di non meno di 18 ore settimanali rappresenta un obbligo inderogabile per l'insegnante, quale dipendente pubblico. Inoltre avrebbe dovuto considerarsi che, mentre la circolare del 1979 chiaramente limita le riduzioni d'orario alla causa di forza maggiore rappresentata da significativi disagi degli studenti connessi al sistema di trasporto, la successiva circolare del 1980 aveva consentito di dare rilievo a particolari situazioni diverse da quelle relative alle difficoltà dei trasporti, ma non l'estensione delle riduzioni di orario oltre i limiti fissati dalla precedente circolare. D'altra parte il carattere eccezionale della previsione di una riduzione d'orario senza riduzione della retribuzione non consentiva di estenderne l'applicabilità oltre le ipotesi espressamente indicate.

Il ricorso non merita accoglimento.

La motivazione della sentenza impugnata è chiaramente e linearmente basata sul seguente percorso argomentativo: **a)** il contratto collettivo nazionale del 1999 contiene una norma denominata di salvaguardia in base alla quale restavano in vigore, nei limiti della compatibilità, le norme legislative, amministrative e contrattuali non esplicitamente "abrogate o disapplicate" dal medesimo contratto; peraltro in base all'interpretazione autentica del contratto nazionale del 1995 la riduzione dell'orario dell'ora di lezione per cause di forza maggiore estranee alla didattica dovevano ritenersi regolate dalle circolari del 1979 e del 1980 e dalle successive circolari che le avevano confermate; **b)** la riduzione della durata delle ore di lezione era avvenuta nella specie ai sensi delle circolari del 1979 e del 1980, ancora pienamente applicabili (per esigenze degli studenti, evidentemente qualificate come di forza maggiore ai sensi della disciplina della materia); **c)** la circolare del 1980 doveva essere interpretata nel senso che anche alle riduzioni della durata oraria che trovavano legittimazione (solo) nella medesima circolare (meno restrittiva) era estesa la regola della esclusione del recupero dell'orario da parte degli insegnanti.

Il ricorso in effetti non ha specificamente censurato il passaggio argomentativo sub lettera a) e solo apoditticamente appare ipotizzare che nella specie la riduzione di orario non fosse dovuta a problemi connessi ai sistemi di trasporto degli alunni. È privo quindi di rilievo l'incidentale richiamo degli argomenti sostenuti in sede di merito con riferimento alla regola per cui i docenti sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento quando il loro orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, poichè non è adeguatamente censurata l'affermazione circa l'applicabilità nella specie della disciplina di cui alle circolari in questione. Il ricorso infine contesta l'interpretazione della circolare del 1980, affer-

mando che la stessa non consentiva riduzioni di orario oltre i limiti fissati dalla precedente circolare, ma solo riduzioni per causali diverse. Poichè è in questione l'interpretazione di una circolare amministrativa, il relativo accertamento compiuto dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale, in quanto tendenzialmente applicabili anche nell'interpretazione degli atti amministrativi, oppure per vizio di motivazione. Nella specie invece il ricorso in sostanza si limita a proporre una diversa interpretazione, invece di denunciare gli eventuali vizi del procedimento ermeneutico seguito dalla Corte di merito, peraltro adeguatamente e logicamente motivato.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio in Euro 23,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008